

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



Sui più antichi statuti del ponente ligure

Nel novembre 1995 a Palazzo Giustiniani, a Roma, è stata organizzata una mostra – e pubblicato un Catalogo – avente ad oggetto l'illustrazione degli esemplari maggiormente significativi della più cospicua collezione di testi statutari italiani dal XIII al XVIII secolo, conservata presso la Biblioteca del Senato della Repubblica¹: al di là del pregio formale dei singoli testi, per molti studiosi è stata l'occasione di riflettere sul valore e sui contenuti storici di questa fonte che, sempre di più in questi ultimi anni, ha costituito oggetto specifico di approfondimento scientifico².

Certo il rilievo storico del fenomeno statutario, la corretta collocazione all'interno dell'esperienza giuridica, medievale prima e moderna poi, è ancora oggetto di valutazioni differenti, ma al di là della capacità di evocazione e di suggestione, tematicamente molto estesa, che si trasmette da questi testi, per chi ad essi si accosti per studiarli, rimangono ineludibili, storicamente e concettualmente, alcuni contenuti che, a mio parere, qualificano particolarmente tale fonte.

In primo luogo per la comprensione degli statuti è preliminare la consapevolezza, da parte dello storico utente, che si tratta di testi giuridici, posti in essere da soggetti forniti di potestà legislativa a vari livelli di validità: nel Medioevo e nell'Età moderna essi esemplificano l'utilizzazione dello strumento normativo, per il perseguimento e il conseguimento di fini poli-

* Pubbl. in *Studi in onore di Victor Uckmar*, Padova 1997, pp. 981-984 e in *Dall'antichità alle crociate: archeologia, arte, storia ligure-provenzale*, Atti del Convegno di studio, Imperia, 5-6 dicembre 1995, a cura di D. GANDOLFI e M. LA ROSA (« Rivista Ingauna e Intemelia », n.s., LI, 1996), pp. 57-59.

¹ *Gli statuti dei comuni e delle corporazioni in Italia nei secoli XIII-XVI*, a cura di S. BULGARELLI, Roma 1995. Punto di riferimento bibliografico è sempre il *Catalogo generale della raccolta del Senato*, il cui ultimo volume è in fase di preparazione.

² Si veda, da ultimo, V. PIERGIOVANNI, *Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine*, *Ibidem*, pp. 13-19, e gli studi contenuti nel volume *Dal dedalo statutario*, Atti dell'incontro di studio dedicato agli Statuti. Centro seminariale Monte Verità, 11-13 novembre 1993, in « Archivio storico ticinese », 118 (1995); U. SANTARELLI, *Lo statuto "redivivo"*, in « Archivio Storico Italiano », CLII (1993), pp. 519-526; P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Bari 1995.

tici, economici e sociali. Tra questi spiccano la necessità di formalizzare le posizioni di autogoverno acquisite dalle comunità nei confronti soprattutto dell'Impero, della Chiesa e della feudalità; l'opportunità di organizzare il territorio e sancire legislativamente gli equilibri interni tra fazioni e gruppi di potere; infine la volontà di tramandare la memoria delle tradizioni consuetudinarie locali.

È certo possibile, anzi opportuno e auspicabile, ricostruire aspetti dell'economia e dell'articolazione sociale anche attraverso gli statuti, purché non si dimentichi che questi testi, come tutte le fonti giuridiche medievali, hanno un valore in sé ma ne hanno uno, storiograficamente certo più pregnante, di tipo relazionale, in stretta connessione cioè con il complesso della tradizione giuridica a cui si rapportano. In questo periodo si muovono di città in città, assumendo posizioni istituzionalmente rilevanti, soggetti come podestà, giudici, notai che sono giuristi e mettono a disposizione di diverse comunità un tradizionale patrimonio di concetti tecnici e di terminologia uniforme³: si regolamentano allo stesso modo, rifacendosi ad una comune tradizione, situazioni simili in campo pubblico e privato; tutte le soluzioni delle controversie, nei processi e nelle procedure arbitrali, rispondono alle stesse regole ed agli stessi criteri ed hanno conseguentemente sentenze omogenee: sottovalutare la circolazione, soprattutto attraverso i notai, delle forme giuridiche, e non considerare la ritualità e le ricorrenze soprattutto in campo processuale, non ritenerle, cioè, un elemento importante nella ricostruzione storiografica, equivale a rinunciare a priori ad un segmento di conoscenza storica. Trattare gli statuti, come è accaduto di recente⁴, senza la consapevolezza della loro natura giuridica e la percezione di quanto questa circostanza, per gli elementi sopra indicati, possa mutare il loro significato, è, a mio parere, una semplificazione arbitraria del valore e della potenzialità dei testi.

Gli statuti devono, quindi, essere letti sia come testimonianze di convergenza e di adeguamento ad una esperienza giuridica generale, sia come espressione formale delle peculiarità di ogni singola comunità. Tale duplicità di

³ G. CHITTOLINI, *A proposito di statuti e copiatucci, ius proprium e autonomia. Qualche nota sulle statuizioni delle comunità non urbane nel tardo medioevo lombardo*, in *Dal dedalo statutario* cit., p. 180 e ID., *Statuti e autonomie urbane*, in *Statuti, città, territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT, Bologna 1989, pp. 7-45.

⁴ O. RAGGIO, *Norme e pratiche. Gli statuti campestri come fonti per una storia locale*, in «Quaderni Storici», 88 (1995), pp. 155-194.

modo di essere, cioè parte di un più complesso mondo spirituale e concettuale e specchio delle tradizioni locali, è la chiave di comprensione degli statuti.

Altri due aspetti sono qualificanti per definire l'esperienza statutaria: lo spazio volta a volta regolamentato e i soggetti che a tali normative si sottopongono.

La tradizione a noi pervenuta, manoscritta e a stampa, testimonia la ricchezza del mondo degli statuti, espressioni normative molteplici e differenziate nello spazio, a regolamentare piccole comunità contadine o grandi aggregati cittadini, e soggettivamente composite, in grado cioè di ordinare la vita di litigiosi gruppi parentali o di ricche organizzazioni artigiane, di enti ospedalieri o di Monti di pietà. Nei testi a noi pervenuti le differenze tra comunità grandi e piccole, o tra le associazioni professionali, più o meno ricche, appaiono evidenti anche nelle forme della conservazione esterna dei testi, nelle legature più o meno preziose, nelle numerose miniature. Vengono immediatamente in mente, per associazione, le grandi piazze dei centri storici medievali sopravvissuti, o l'architettura delle spaziose e monumentali chiese cattedrali, le une e le altre pensate anche per lo svolgimento di funzioni civili, nelle quali la popolazione si riuniva per svolgere, nelle forme legali, gli adempimenti richiesti dagli istituti della vita organizzata e per celebrare, fra l'altro, anche il rito della discussione e della approvazione collettiva dello statuto; ancora sovengono le documentazioni letterarie e artistiche, ad esempio le raffigurazioni della grande pittura medievale, a testimoniare forme di partecipazione collettiva ai diversi momenti della vita associata: la città-stato, la corporazione, la confraternita, il gruppo familiare, l'ospedale, il monte di pietà, ognuno con una sua organizzazione, con un ordinamento trasfuso e formalizzato in uno 'statuto'.

Un particolarismo estremo al fondo del quale, però, rimane un tessuto comune, un contesto giuridico e spirituale unitario: si tratta della testimonianza di una civiltà giuridica estremamente rigorosa e raffinata, alla quale siamo debitori di buona parte dei principi che ancor oggi regolano la nostra convivenza civile.

Un esempio abbastanza tipico di quanto detto in precedenza è costituito dai più antichi statuti del Ponente ligure del XIII secolo, che costituiscono un complesso documentario molto diversificato, a testimonianza di un fenomeno variamente articolato⁵. Proprio a partire da questo periodo

⁵ V. PIERGIOVANNI, *L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288*, in *Gli statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. COSTA RESTAGNO, Bordighera-Genova

Genova impone il suo controllo sul territorio regionale, ma le comunità liguri mostrano solo tardi, nei secoli dell'Età moderna, le conseguenze e i riflessi diretti del controllo politico sulla normativa locale e dell'influenza della legislazione della città dominante. Anche il modello di organizzazione del materiale normativo, che essa adotta, non trova eco nelle altre città. Non si tratta solo di un problema di sistematica giuridica ma di fondare più nobilmente la propria autonomia attraverso un prestigioso collegamento con la tradizione giuridica romana, di recente rivitalizzata dall'insegnamento bolognese: infatti è divisa tra storia e leggenda la tradizione che ricorda l'intervento del grande maestro bolognese Iacopo Baldovini sul materiale statutario precedente e la nascita del modello sistematico genovese con la particolarità di un libro dedicato al diritto mercantile.

Nella frantumazione politica del mondo comunale permangono gradi di evoluzione legislativa differenti, in relazione all'importanza delle singole città. Un esame della consistenza e della complessità dei testi normativi mostra una grande varietà corrispondente alle molteplici e differenziate esigenze di comunità spesso operanti in situazioni politiche ed economiche lontane e diverse.

La zona del Ponente ligure presenta, già nella seconda metà del XIII secolo, alcuni testi interessanti per le differenze di situazione giuridica dei singoli territori, ma le caratteristiche socio-economiche delle comunità rurali finiscono per dare ad una serie di statuti caratteristiche di omogeneità formale e sostanziale.

Si possono citare, ad esempio, le norme, del 1277, di Terzorio e Cipressa, un breve testo, concesso dall'abate genovese di Santo Stefano, con i contenuti tipici di una legislazione rurale. Non molto difforni gli statuti di Penna del 1272-73 e di Castellaro del 1283, anche se cambia l'autorità concedente, rispettivamente il conte di Ventimiglia e la repubblica di Genova. Più elaborati gli statuti concessi dal feudatario a Mentone nel 1290, in linea con quelli di Apricale del 1267 e Cosio del 1297⁶.

Diversa è la situazione dello statuto di Albenga a noi pervenuto e datato 1288⁷. Il modello sistematico adottato è una tripartizione abbastanza

1995 (Collana storico-archeologica della Liguria Occidentale, XXVII - Fonti per la storia della Liguria, III), pp. IX-XXXIV.

⁶ *Ibidem*, p. XVI e sgg.

⁷ *Ibidem*, p. XIX e sgg.

comune. Lo statuto conserva il suo carattere di formazione alluvionale e progressiva, affiancando ai testi più recenti altri antichi e talvolta desueti.

Da questi esempi emerge, per la zona ligure nel XIII secolo, un panorama statutario abbastanza articolato. Esiste una realtà rurale che, in situazioni politiche differenziate, produce statuti dati da signori o autoprodotti. Questi testi, pur con gradi diversi di elaborazione normativa, hanno in comune sia notevoli omogeneità di contenuti – finalizzati a regolamentare i problemi più sentiti dalle comunità senza preoccupazioni di completezza – sia una carenza di organizzazione sistematica.

A questa situazione fanno da contrappunto gli statuti più complessi ed articolati delle città più popolate ed importanti politicamente ed economicamente, come Genova e Albenga.

Se l'esperienza più antica del Ponente ligure può essere in qualche misura generalizzata, si può sostenere che, sempre dal punto di vista dei contenuti, le tipologie socio-economiche delle comunità, ad esempio i rapporti giuridici emergenti dal tessuto rurale, sembrano prevalere sul dato politico di testi autoprodotti o concessi da una autorità superiore. Anche nel caso di statuti dati la legislazione locale è il baluardo dell'autonomia: essa utilizza lo strumento della norma e trasmette, soprattutto attraverso l'opera dei giuristi, siano essi statutari, giudici, avvocati o notai, un patrimonio e una cultura giuspolitica che le comunità intendono preservare e tramandare.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo